

Provincia di Oristano

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 Del 29/05/2020

Oggetto:	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - D.L. 34/2020 ART. 181.
	PROCEDURE PER L'AMPLIAMENTO TEMPORANEO DELLE
	OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO CONNESSO ALL'ESERCIZIO
	DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE,
	IN CONSEGUENZA DELLA CRISI DETERMINATA DALLA CHIUSURA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI.
	CHIUSURA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI.

L'anno duemilaventi questo giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale legalmente convocata. Presiede l'adunanza il Sig. PIERO FRANCO CASULA nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

		Presente	Assente
PIERO FRANCO CASULA	Sindaco	X	
ALESSANDRO CAMPUS	Vice Sindaco	X	
PIETRINA ADDIS	Assessore	X	
MARIA CARMEN MARIANI	Assessore		X
MAURA MARONGIU	Assessore	X	
PAOLA PINTUS	Assessore	X	

Presenti 5 Assenti 1

Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA CATERINA PUGGIONI

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATE le norme statali e regionali emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATI in particolare:

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cd "D.L. Cura Italia" convertito in legge n. 27/2020;
- il D.P.C.M. del 26/04/2020 il quale, tra l'altro, ha previsto una prima riapertura di alcune attività, fornendo indicazioni per il riavvio delle stesse;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 125 del 16 maggio 2020:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- il D.L. n. 34 del 19/05/2020, c.d. Decreto "Rilancio", il quale all'art. 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" prevede:
 - 1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 - 2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
 - 3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 - 4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 - 5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.
 - 6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si

- provvede ai sensi dell'art. 265.
- La nota ANCI prot n. 41/VSG/sd del 21 maggio 2020, la quale evidenzia come l'art. 181 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, c.d. D.L. "Rilancio", sia disposizione "... chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM". Parimenti è evidenziato come "La norma introduce dunque direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, ed è pertanto di immediata applicazione";

PRESO ATTO che il "Decreto Rilancio" introduce direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, ed è pertanto di immediata applicazione;

DATO ATTO CHE:

- la situazione emergenziale da rischio contagio COVID-19 nella quale si è venuto a trovare il paese ha determinato una graduale introduzione di disposizioni sempre più restrittive sia alla circolazione delle persone sia allo svolgimento delle attività commerciali e produttive tendenti a contenere il più possibile il contagio dell'epidemia;
- dette misure restrittive hanno determinato, durante il periodo di chiusura obbligata (c.d. lockdown), gravi e rilevanti effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale e cittadino e hanno impattato sull'intero ciclo economico con pesanti ripercussioni sulle famiglie e sull'intero sistema produttivo cittadino;

CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni statali e regionali di natura emergenziale sopra richiamate, sono state emanate, anche per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, misure di contenimento degli accessi e di distanziamento sociale, come da Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, allegate al DPCM 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che a tal fine rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991:

- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

ATTESO CHE:

- nella progressiva ripartenza in uscita dal periodo di lockdown, c.d.Fase 2, le attività di ristorazione possono riprendere solo nel rispetto di rigide prescrizioni precauzionali attinenti sia al contingentamento della clientela, sia al rispetto delle distanze di sicurezza (c.d. distanziamento sociale) sia all'utilizzo di strumenti di protezione individuale (mascherine, guanti, gel igienizzanti, schermi, etc.);
- dette imprese sono costrette ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per il contenimento

- del contagio ed in particolare il mantenimento del corretto distanziamento sociale con un restringimento delle potenzialità dei servizi offerti e un incremento dei costi che non possono essere gravati sulla clientela;
- in tale seconda fase dell'emergenza risulta quindi necessario dare impulso alle attività di somministrazione e ristorazione della città, anche al fine di scongiurare una inesorabile recessione del sistema economico locale, favorendo la ripresa dell'economia locale;

EVIDENZIATA, per quanto sopra esposto, la necessità di individuare nuovi spazi, al fine di recuperare le superfici di somministrazione che si perderanno all'interno dei locali per attuare il distanziamento sociale e che tali spazi possono essere recuperati, se disponibili, all'esterno del locale, occupando suolo pubblico (laddove logisticamente possibile in relazione alle situazioni dei luoghi e subordinatamente alla garanzia della sicurezza degli avventori, della circolazione veicolare ordinaria, d'emergenza e pedonale in genere);

RILEVATO CHE, occorre anche garantire il decoro delle pubbliche piazze, vie, strade e spazi urbani che, in quanto tali, rientrano fra i beni collettivi fruibili dalla generalità della popolazione;

CONSIDERATO CHE, alla luce di quanto sopra descritto, ed in considerazione di quanto previsto dall'articolo 181 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 "Decreto Rilancio", è intento dell'Amministrazione:

- permettere, nell'intero territorio comunale, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di occupare gli spazi pubblici antistanti i rispettivi esercizi, ovvero in assenza di idonei spazi antistanti, anche gli spazi adiacenti o nelle vicinanze degli stessi (ad esempio spazi pubblici o aree verdi posti dall'altra parte della strada) per il periodo dall'esecutività della presente deliberazione fino al 31 ottobre 2020;
- applicare un regime di semplificazione del procedimento di concessione per le occupazioni sino alla data del 31 ottobre 2020;
- facilitare la possibilità di posare tavolini per bar e ristoranti sulle aree di sosta ai fini di recuperare parte della capienza persa all'interno col "distanziamento sociale";
- porre in essere tutte le attività e gli interventi necessari a dar corso, celermente, ai processi concessori di occupazione temporanea di suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni ed analoghe strutture di carattere temporaneo, immediatamente rimovibili, connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili, per favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati necessarie alla prevenzione della diffusione del COVID-19, fermo restando il divieto di infissione e ancoraggio al suolo, di opere di fondazione ovvero di manomissione delle pavimentazioni;
- estendere le occupazioni anche sul fronte di locali limitrofi inattivi, ovvero, per quelli attivi, o sul fronte di abitazioni private o immobili privati, a condizione della previa acquisizione dell'assenso scritto del titolare dell'attività o proprietà dell'immobile, fermo restando l'obbligo di lasciare liberi gli accessi, sia pedonali che carrabili, agli edifici e agli altri locali commerciali/direzionali, per una profondità di almeno m 1,50 dalla facciata, nonché l'eventuale riduzione di superficie in caso di inizio attività da parte del locale limitrofo;
- garantire che siano sempre disponibili corsie per il transito dei mezzi di emergenza aventi una larghezza di almeno m 3,50; nonché lo spazio necessario alla circolazione dei pedoni non inferiore a m 1,50;
- che i titolari degli esercizi che si avvalgono delle disposizioni derogatorie di cui al presente provvedimento assumano personalmente la responsabilità derivante dagli obblighi di manutenzione, pulizia e decoro dell'area;
- stabilire che, in caso di occupazione su strada non pedonale, sia necessario installare apposite delimitazioni a protezione del pubblico mediante attrezzature quali fioriere, ecc. e non dovrà essere danneggiata la pavimentazione stradale;
- disporre che, in ogni caso, le occupazioni siano leggere e facilmente amovibili e

- immediatamente rimosse al fine di consentire l'agevole passaggio degli eventuali mezzi di soccorso e l'esecuzione di lavori urgenti;
- ordinare, in caso di mancato rispetto degli obblighi conseguenti all'occupazione, nonché qualora dovessero emergere situazioni di criticità ovvero di pubblica incolumità e decoro urbano, l'immediata rimozione delle occupazioni;

CONSIDERATO che il Comune di Bosa è in regime di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che le misure agevolative previste dal presente provvedimento rientrano nella previsione di cui all'articolo 181 del Decreto Rilancio sopra citato;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover approvare per il periodo dalla data di esecutività della presente delibera e fino al 31 ottobre 2020, ovvero altra eventuale diversa data stabilita con successivo provvedimento del Governo, le sopraindicate misure per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e consentire le semplificazioni delle procedure concessorie;

RITENUTO pertanto necessario:

- dare immediata applicazione alla norma di cui all'art. 181 del D.L. n. 34/2020 "Sostegno alle imprese di pubblico esercizio" che introduce direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, mediante la sospensione temporanea delle vigenti norme regolamentari in relazione al processo concessorio di occupazione suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo prontamente ed immediatamente rimovibili, connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili allo scopo di incrementare i relativi spazi di occupazione nel rispetto dei distanziamenti e contingentamenti normativamente previsti per il COVID-19;
- prendere atto della sospensione delle previsioni regolamentari in argomento fino al 31 ottobre 2020, ovvero altro eventuale termine dell'emergenza sanitaria;
- definire modalità di attuazione della disciplina speciale e transitoria per l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporanea connesse all'esercizio di attività di somministrazione di cibi e bevande, nel rispetto delle misure di prevenzione della diffusione virologica in corso che consentano di recuperare i posti inutilizzabili per gli avventori;

CONSIDERATA, quindi, la necessità di introdurre in via eccezionale e transitoria un sistema operativo-gestionale – in coerenza con il nuovo dettato normativo – in grado di semplificare la procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socio-economiche della disposizione normativa nella sua immediata applicazione;

RAVVISATA la propria competenza ex articolo 48 del TUEL;

VISTI:

- il D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, trascritti in calce alla presente deliberazione;

Con voto unanime e favorevole, palesemente espresso per alzata di mano

DELIBERA

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e pertanto:

- di concedere in via straordinaria e temporanea e sino al 31 ottobre 2020, agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, l'occupazione di spazi pubblici antistanti i rispettivi esercizi, ovvero, in assenza di idonei spazi antistanti, anche gli spazi adiacenti o nelle vicinanze degli stessi (ad esempio spazi pubblici posti dall'altra parte della strada) per la posa di tavolini, ombrelloni ed analoghe strutture a carattere temporaneo immediatamente rimovibili che consentano di recuperare i posti inutilizzabili per gli avventori;
- di stabilire la seguente procedura semplificata, urgente e temporanea per la definizione dei procedimenti di cui al punto precedente, nonché le relative linee di indirizzo:
- la concessione all'occupazione del suolo pubblico sarà consentita sulla base di una comunicazione da inoltrare a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.bosa.or.it, esclusivamente sul modulo come da allegato 1, contenente autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, unitamente a planimetria quotata;
- le richieste di occupazione del suolo pubblico saranno istruite congiuntamente dal Settore Patrimonio e dal Comando Polizia Locale e concluse con l'adozione del relativo provvedimento entro un massimo di giorni 10;
- le concessioni rilasciate sono esenti dal pagamento totale del canone di occupazione suolo pubblico e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34/2000 dal 1/05/2020 al 31/10/2020;
- l'Amministrazione si riserva di valutare l'idoneità degli arredi proposti, richiedendo, ove opportuno, una nuova/diversa tipologia di arredo;
- le occupazioni potranno essere estese anche sul fronte di locali limitrofi inattivi, ovvero, per quelli attivi, o sul fronte di abitazioni private o immobili privati, a condizione della previa acquisizione dell'assenso scritto del titolare dell'attività o proprietà dell'immobile, fermo restando l'obbligo di lasciare liberi gli accessi, sia pedonali che carrabili, agli edifici e agli altri locali commerciali/direzionali, per una profondità di almeno m 1,50 dalla facciata, nonché l'eventuale riduzione di superficie in caso di inizio attività da parte del locale limitrofo;
- l'occupazione del suolo deve essere tale da garantire che siano sempre disponibili corsie per il transito dei mezzi di emergenza aventi una larghezza di almeno m 3,50, nonché lo spazio necessario alla circolazione dei pedoni non inferiore a m 1,50;
- i titolari degli esercizi che si avvalgono delle disposizioni derogatorie di cui al presente provvedimento assumono personalmente la responsabilità derivante dagli obblighi di manutenzione, pulizia e decoro dell'area;
- in caso di occupazione su strada non pedonale sarà necessario installare apposite delimitazioni a protezione del pubblico mediante attrezzature quali fioriere, ecc. e non dovrà essere danneggiata la pavimentazione stradale;
- in ogni caso, le occupazioni dovranno essere leggere e facilmente amovibili e immediatamente rimosse, a cura e spese del proprietario a semplice richiesta da parte del Comune, al fine di permettere allo stesso o agli enti coutenti del sottosuolo aventi titolo, la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti e l'esecuzione di lavori urgenti, oltre che l'agevole passaggio degli eventuali mezzi di soccorso;
- in caso di mancato rispetto degli obblighi conseguenti all'occupazione, nonché qualora dovessero emergere situazioni di criticità ovvero di pubblica incolumità e decoro urbano, il Comune ordinerà l'immediata rimozione delle occupazioni in deroga;
- gli uffici competenti effettueranno specifici monitoraggi e controlli in ordine alla correttezza dell'occupazione rispetto alla concessione rilasciata;
- di dare atto che per le occupazioni di suolo pubblico per la posa di dehors o strutture di carattere stabile e non prontamente removibili troverà applicazione la procedura autorizzatoria ordinaria, sia rispetto al procedimento cui dar corso sia ai relativi termini;

- di stabilire che restano in ogni caso vietati gli assembramenti, il cui verificarsi comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni dettate dalla normativa in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19, l'immediata decadenza della concessione rilasciata;
- di dare atto che restano integralmente applicabili le vigenti disposizioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e le correlate attuali limitazioni in termini temporali e di decibel consentiti;
- di prendere atto, che così come stabilito dal comma 5 dell'art. 181 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze si provvederà al ristoro delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 del predetto art. 181;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

		UFFICIO ISTRUTTORE	
~•		11 00 11 1 11 1 10 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0	

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 29/05/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MICHELA MADDALENA PIRAS

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 29/05/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA MICHELA MADDALENA PIRAS

Sindaco F.to PIERO FRANCO CASULA IL Segretario COMUNALE F.to DOTT.SSA CATERINA PUGGIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.